



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

Il presente capitolato ha per oggetto l’incarico relativo all’attività professionale di intermediazione assicurativa – più brevemente denominata Brokeraggio assicurativo – come disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 “*Nuovo codice delle assicurazioni private*” per la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente Parco ed in particolare (a titolo non esaustivo):

1. copertura assicurativa incendio, furto atti di vandalismo Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco;
2. copertura assicurativa furto, incendio atti di vandalismo Museo di Albi;
3. copertura assicurativa furto, incendio atti di vandalismo Museo di Zagarise;
4. copertura assicurativa furto, incendio atti di vandalismo centri visita;
5. copertura assicurativa infortuni RCT nei predetti immobili;

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assistenza e consulenza generale;
- b) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative;
- c) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione dei contratti di assicurazione.

Le prestazioni riferite a ciascun ambito di attività comprendono in via principale e non esaustiva:

A) ASSISTENZA E CONSULENZA GENERALE:

1. analisi dei beni e alle attività sopraccitate e formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui opera l’Ente;



2. segnalazione di possibili metodi di prevenzione di eventi dannosi;
3. identificazione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente relativamente ai beni e alle attività sopra specificate ed individuazione delle problematiche che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle mutate esigenze dell'Ente con conseguente elaborazione di un piano di copertura assicurativa;
4. aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione concernente la materia assicurativa e monitoraggio delle coperture in essere con individuazione e stesura di proposte di condizioni contrattuali e/o piani assicurativi adeguati alle specifiche esigenze dell'Ente;
5. redazione di un rapporto finale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti, eseguendo anche un raffronto fra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, anche in considerazione all'offerta media del mercato assicurativo;
6. resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa.

B) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE PROCEDURE DI GARA:

1. Predisposizione dell'elenco delle primarie imprese assicurative da sottoporre all'Ente per la formazione dell'elenco Ditte da invitare alla gara (nel caso di procedura negoziata);
2. assistenza tecnica assicurativa nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui all'art. 1 (stima del valore di base dell'appalto, stesura delle condizioni contrattuali, redazione del capitolato, previsione di clausole specifiche da introdurre nei contratti, stesura lettera invito e/o bando di gara, modelli di partecipazione) al fine di individuare le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
3. assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione della gara;
4. assistenza nelle fasi successive alle procedure di aggiudicazione mediante controllo del contratto di assicurazione.

C) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

1. controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo e segnalazione su aggiornamenti legislativi in materia;
2. assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale.

Art. 2 – DURATA



Il presente incarico avrà la durata di triennale con decorrenza dalla formale stipulazione del contratto.

Il contratto non sarà tacitamente rinnovabile.

E' facoltà dell'Amministrazione, con preavviso non inferiore a 15 gg. antecedenti alla scadenza, richiedere la proroga del contratto alle medesime condizioni per il tempo necessario a predisporre gli atti di gara, per un termine massimo di tre mesi.

Art.3 - OBBLIGHI DEL BROKER

Le attività di cui all'art. 2 lettere A) punti 1, 2 e 3 e B) punti 1, 2 e 3 dovranno essere svolte entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare tale scadenza per provate e motivate esigenze.

Si specifica che la successiva gara per l'individuazione della Compagnia assicuratrice sarà svolta solo in presenza della relativa copertura finanziaria e comunque l'Ente si riserva il diritto di non procedere alla sua indizione senza dover riconoscere nulla al Broker.

L'affidatario è tenuto ad impiegare propri mezzi e risorse nonché ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per l'espletamento del servizio

L'affidatario si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale.

Si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente e in conformità alle necessità dello stesso. Le proposte formulate saranno predisposte facendo riferimento esclusivamente alle specifiche situazioni e richieste dell'Amministrazione e non sono da considerarsi in alcun modo vincolati per la stessa.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n.209/2005 non comporta oneri diretti a carico dell'Ente, ma viene remunerata indirettamente a carico delle Compagnie di assicurazioni applicando la provvigione percentuale offerta dal Broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

La percentuale di massima provvigione indicata dal Broker nella gara per l'affidamento del presente servizio verrà comunicata dall'Ente alle Compagnie assicuratrici in sede di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui all'art. 1, le quali dichiareranno il premio assicurativo al netto di provvigioni e con l'evidenza distinta delle stesse, certificando di non corrispondere al Broker provvigioni in misura superiore a quelle indicate dallo stesso nella presente gara.

Il compenso come individuato nei commi precedenti si intende onnicomprensivo di tutti gli



oneri e le spese che si rendono necessari per l'espletamento dell'incarico.

Nessun compenso potrà essere richiesto in caso di mancato buon esito delle gare o mancata stipula dei contratti di assicurazione.

ART. 5 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente, salvo diverso accordo, provvederà alla liquidazione dei premi direttamente al Broker che risulterà aggiudicatario dei servizi, il quale dovrà provvedere a liquidare la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per l'Ente.

Tali circostanze dovranno essere specificamente previste nella gara espletata per l'individuazione della Compagnia Assicuratrice, la quale dovrà darne esplicita accettazione.

Art. 6 – RESPONSABILITA'

L'affidatario è tenuto all'espletamento dell'attività d'intermediazione secondo la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto del presente incarico.

Il Broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione/capitolato.

L'Ente avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subaffidare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Il subaffidamento o la cessione del servizio fanno sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Art. 7 – PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ente Parco della Sila, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applica all'affidatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 50,00 (cinquanta,00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento,00).

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal



ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Ente ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dal contraente anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia;
- qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs n. 209/2005
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali;

Nel caso di risoluzione del contratto al Broker affidatario vengono addebitate tutte le spese sostenute dall'Ente per consentire la regolare prosecuzione del servizio come indicato all'art. 1, fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

In tali casi l'Ente corrisponderà all'Assicurazione l'ammontare dei premi assicurativi al netto della quota riservata al Broker, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti dei broker o viceversa.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è responsabile dell'esaustività delle prestazioni utili ad ottenere la buona riuscita del servizio; egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.

Il broker risponde altresì degli eventuali danni causati nell'espletamento del servizio di cui al



presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, derivanti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.10.

Art. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dimostrare di essere in possesso di una polizza assicurativa, per un massimale di almeno € 500.000,00, relativa alla copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per negligenze o per errori professionali.

La Ditta si impegna a comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza, o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

L'affidatario è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia.

Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Broker tutte le spese, imposte, tasse e oneri comunque denominati inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di affidamento del servizio in oggetto.

La registrazione resta a carico del Broker che vi provvederà in proprio.

Art. 12 - FORO COMPETENTE.

Il Foro di Cosenza sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente atto.

Art. 13 – RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Lorica di San Giovanni in Fiore li, _____

PER IL BROKER

PER L'ENTE PARCO
NAZIONALE DELLA SILA



La sottoscritta Appaltatrice, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli articoli relativi a :

Penali; Personale; Obblighi Appaltatrice; Divieto subappalto; Esonero responsabilità.

Lorica di San Giovanni in Fiore lì, _____

PER LA DITTA

PER L'ENTE PARCO
NAZIONALE DELLA SILA

